



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Unico delle pensioni

Consigliere Giuseppe di Pietro

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. 391/2025

nel giudizio di pensione, iscritto al n. 69808 del registro di segreteria,
proposto da:

1) G. R. G., nata a OMISSIS, residente a OMISSIS, C.F. OMISSIS, n.q. di
amministratore di sostegno (giusta nomina emessa dal Tribunale di
Siacca il 10/07/2019) del sig. G. D.R., nato a OMISSIS, C.F. OMISSIS,
già dipendente della Regione Siciliana, in quiescenza dall'1/4/2002;

2) C. A., nato a OMISSIS, ivi residente in OMISSIS, C.F. OMISSIS, n.q.
di titolare di pensione di reversibilità della sig.ra T. F. C., nata a
OMISSIS e deceduta il 21/10/2024 già dipendente della Regione
Siciliana, in quiescenza dall'1/8/1994;

3) C. V., nato a OMISSIS e residente in OMISSIS, C.F. OMISSIS, n.q. di
titolare di erede della sig.ra T. F. C., nata a OMISSIS e deceduta il
21/10/2024 già dipendente della Regione Siciliana, in quiescenza
dall'1/8/1994;

4) C. A., nato a OMISSIS, ivi residente in OMISSIS, C.F. OMISSIS, già
dipendente della Regione Siciliana, in quiescenza dal 27/6/1995;

	5) S. G. nato a OMISSIS ivi residente in via OMISSIS, C.F. OMISSIS, già dipendente della Regione Siciliana, in quiescenza dall'1/1/1991;	
	6) M. G., nato a OMISSIS, residente a OMISSIS C.F. OMISSIS, già dipendente della Regione Siciliana, in quiescenza dall'1/4/2010;	
	7) D.M., nato a OMISSIS, ivi residente in OMISSIS, C.F. OMISSIS, già dipendente della Regione Siciliana, in quiescenza dall'1/1/2007;	
	8) M. A.M., nato a OMISSIS, ivi residente in via OMISSIS C.F. OMISSIS, già dipendente della Regione Siciliana, in quiescenza dall'1/9/2019;	
	9) B. A., nato a OMISSIS, ivi residente OMISSIS, C.F. OMISSIS, già dipendente della Regione Siciliana, in quiescenza dall'1/3/2020;	
	10) L. F., nato a OMISSIS residente a OMISSIS, C.F. OMISSIS, già dipendente della Regione Siciliana, in quiescenza dall'1/9/1997;	
	11) T. G., nato a OMISSIS, ivi residente in OMISSIS, C.F. OMISSIS, già dipendente della Regione Siciliana, in quiescenza dall'1/10/2020;	
	12) M. G., nato a OMISSIS, ivi residente in via OMISSIS C.F. OMISSIS, già dipendente della Regione Siciliana, in quiescenza dall'1/2/2016;	
	13) S. C., nata a OMISSIS, ivi residente in via OMISSIS C.F. OMISSIS già dipendente della Regione Siciliana, in quiescenza dal 6/10/1997;	
	14) S. D.L., nata a OMISSIS, ivi residente in via OMISSIS C.F. OMISSIS, già dipendente della Regione Siciliana, in quiescenza dall'1/9/1998;	
	15) S. S., nato a OMISSIS, ivi residente in via OMISSIS C.F. OMISSIS, già dipendente della Regione Siciliana, in quiescenza dal 31/12/1994;	
	16) D. B. N. nato a OMISSIS residente a OMISSIS C.F. OMISSIS, già dipendente della Regione Siciliana, in quiescenza dal 15/9/2010;	
	tutti rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'avv. Isabella	

Casales Mangano, C.F.: CSLSLL36L71G273F, presso il cui studio, sito a Palermo in via Notarbartolo n. 38, sono elettivamente domiciliati, con il seguente indirizzo PEC indicato ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.: isabellamangano@pecavvpa.it;

ricorrenti

CONTRO

Il Fondo Pensioni Sicilia, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro -tempore*, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Margherita Sanfratello, elettivamente domiciliato a Palermo in via Caltanissetta n. 2/c, presso la sede dell'Ufficio Legislativo e Legale della Regione siciliana, con il seguente indirizzo PEC indicato ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.: margheritasanfratello@pec.it;

resistente

l'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale, cod. fisc. 80012000826, in persona del Dirigente generale *pro -tempore*, rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'avv. Beniamino Lipani, elettivamente domiciliato a Palermo in via Caltanissetta n. 2/c, presso la sede dell'Ufficio Legislativo e Legale della Regione siciliana, con il seguente indirizzo PEC indicato ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.:

avv.b.lipani@pec.it;

resistente

All'udienza del 9 ottobre 2025, la causa è stata discussa e decisa con

separato dispositivo, ai sensi del comma 1 dell'art. 167 c.g.c.

F A T T O

Con ricorso ritualmente notificato, G. R. G. (nella qualità di amministratore di sostegno di D.R. G. della pensione di reversibilità di T. F. C.), C. V. (nella qualità di erede di T. F. C.), S.G., M. G., D. M., M. A. M., B. A., L. F., T. G., M. G., S.C. S. D. L., S. S. e D.B. N., hanno convenuto in giudizio il Fondo Pensioni Sicilia e l'Assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica - Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del Personale, per ottenere la rideterminazione della base pensionabile e del trattamento pensionistico, sulla scorta delle maggiorazioni della Retribuzione Individuale di Anzianità (la c.d. R.I.A.) in godimento per il triennio 1991 - 1993, nonché la corresponsione delle maggiori somme maturate sui ratei arretrati, oltre interessi e rivalutazione e con vittoria di spese.

A sostegno della domanda, il procuratore ha dedotto che, a seguito della declaratoria di incostituzionalità del comma 3 dell'art. 51 della legge n. 388/2000 (Corte cost., sent. n. 4/2024), che aveva limitato l'applicabilità delle maggiorazioni della R.I.A. fino al 31.12.1990, i correlati aumenti avrebbero dovuto continuare ad operare per tutto il triennio 1991 - 1993.

In considerazione del parallelismo tra la normativa statale e quella regionale e della progressiva armonizzazione delle due discipline, l'espunzione dall'ordinamento del comma 3 dell'art. 51 l. 388/2000 avrebbe effetto anche a livello regionale, comportando l'applicabilità degli aumenti contrattuali, previsti dalla legge regionale n. 19/91 e dal

D.P. Reg. del 30.1.1993, pure al triennio 1991 - 1993. A conferma della progressiva armonizzazione delle due discipline, la legge quadro sul pubblico impiego (l. 93/1983) era stata recepita con la legge regionale n. 38/1991, che aveva introdotto il nuovo sistema di regolamentazione basato sulla progressione per classi ed aumenti periodici; successivamente, come già verificatosi a livello statale con il DPR n. 266/1987, anche nell'ordinamento regionale era stato introdotto l'istituto della R.I.A, costituita dal valore delle classi e degli scatti in godimento al 31.12.1986; inoltre, analogamente a quanto previsto dall'art. 47 del DPR n. 266/1987, l'art. 5 della legge regionale n. 11/1998 aveva disposto l'attribuzione degli incrementi stipendiali a far data dal 1° gennaio 1989, ove il rinnovo contrattuale fosse stato attuato entro il 30 giugno; infine, non essendo intervenuto il rinnovo nei termini, ulteriori aumenti sono stati parallelamente riconosciuti a livello statale (art 9 DPR n 44/1990) e regionale (l. r. n. 19/1991).

A seguito dei contrasti giurisprudenziali insorti in merito all'operatività dell'art. 9 del DPR n. 44/1990, veniva emanato il comma 3 dell'art. 51 della legge n. 388/2000, che, quale norma di interpretazione autentica, statuiva che la proroga prevista fino al 31.12.1993 dovesse intendersi valida solo per la disciplina giuridica e non anche per le maggiorazioni della R.I.A, il cui termine ultimo rimaneva fissato al 31.12.1990. La norma avrebbe trovato riscontro a livello regionale con il D.P. Reg. n. 11/1995, secondo il quale l'efficacia dei nuovi contratti del personale avrebbe avuto decorrenza dal 1° gennaio 1994.

In forza del comma 3 dell'art. 51 della legge n. 388/2000, gli aumenti previsti dall'art. 5 della legge regionale n. 19/1991 e dal D.P. Reg. del 30.1.1993, attribuiti fino al 30 giugno 1990, avrebbero costituito l'ultima *tranche* dei benefici economici previsti per il triennio 1988 - 1990.

La caducazione del comma 3 dell'art. 51 della legge n. 388/2000, ad opera del Giudice delle leggi, determinava la validità e l'applicabilità della previsione di cui all'art. 7 del D.L. n. 384/1992, con la conseguente efficacia della proroga al 31.12.1993 anche per le maggiorazioni della R.I.A.

La disciplina opererebbe anche a livello regionale, in ragione della natura di riforma economico - sociale attribuita al D.L. n. 384/1992, sicché l'estensione al 31.12.1993 delle maggiorazioni della R.I.A sarebbe applicabile anche in favore del personale regionale.

Ne conseguirebbe il diritto dei ricorrenti ad ottenere la rideterminazione della base pensionabile, in funzione delle maggiorazioni della R.I.A. che avrebbero dovuto percepire nel triennio 1991 - 1993, oltre che il diritto a percepire le differenze pensionistiche sui ratei già maturati.

Il Fondo Pensioni Sicilia, costituendosi in giudizio, ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, deducendo che l'istituto della R.I.A costituirebbe una maggiorazione stipendiale, risalente al periodo in cui i ricorrenti si trovavano in servizio, non una componente del trattamento pensionistico, che verrebbe attinto solo di riflesso; pertanto, essi avrebbero dovuto ricorrere contro il diniego dell'adeguamento al giudice del lavoro. In

altri termini, la domanda avrebbe ad oggetto questioni attinenti al pregresso rapporto di servizio e non atti concernenti l'*an* e/o il *quantum* del trattamento di quiescenza.

In via pregiudiziale, il Fondo ha eccepito, altresì, l'inammissibilità della domanda ai sensi degli artt. 152 e 153 del c.g.c., sull'assunto che l'atto introduttivo sarebbe di carattere del tutto generico e non esporrebbe, per ciascun singolo e autonomo rapporto di lavoro, i fatti e gli elementi giuridici sui quali si fonda la pretesa alla maggiorazione della R.I.A. Infatti, la valutazione economica andrebbe operata con riferimento allo specifico trattamento stipendiale di ciascun dipendente, per la cui determinazione occorrerebbero elementi e dati di cui il ricorso sarebbe completamente privo.

In via preliminare di merito, il resistente ha eccepito la prescrizione del diritto ad ottenere la rideterminazione del trattamento stipendiale per gli anni 1991 - 1993, che costituisce il presupposto per il connesso ricalcolo della base pensionabile, deducendo che il diritto sarebbe sorto quando i ricorrenti erano ancora in servizio e non successivamente al collocamento in quiescenza, sicché sarebbe maturato da tempo il termine quinquennale, essendo gli unici atti interruttivi in atti (le PEC di diffida) pervenute a far data dal 21 giugno 2024. A tal proposito, non sarebbe fondata la contraria argomentazione dei ricorrenti, incentrata sull'individuazione del *dies a quo* dalla declaratoria di illegittimità costituzionale del comma 3 dell'art. 51 della legge n. 388/2000, giacché la pronuncia non potrebbe influire sui rapporti esauriti e consolidati in forza di sentenze di rigetto passate in giudicato o della definitività di

provvedimenti amministrativi non più impugnabili. Infatti, benché le norme dichiarate incostituzionali non possano avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, la pregressa vigenza di una disposizione di legge di natura preclusiva od ostativa all'esercizio di un diritto, successivamente caducata dal Giudice delle leggi, non potrebbe qualificarsi come impedimento giuridico ma come un mero ostacolo di fatto superabile mediante la proposizione dell'incidente di costituzionalità. Nel caso di specie, i ricorrenti non avrebbero mai promosso un giudizio prima dell'intervento della Consulta, che pertanto non inciderebbe sull'individuazione del *dies a quo* del termine prescrizionale.

Nel merito, il Fondo ha dedotto che la declaratoria di incostituzionalità avrebbe effetti limitati ad una parte dei soli dipendenti statali, nello specifico a quelli del Comparto Ministeri, che in passato avevano incardinato un giudizio in tema di R.I.A.

Infatti, ai sensi del comma 1 dell'art. 1 del DPR n. 44/90, la norma che disciplina la R.I.A. si applicherebbe *"al personale di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68"*, ovverosia al solo *"Comparto del personale dipendente dai Ministeri"*, dunque nemmeno a tutti dipendenti statali, sicché *a fortiori* vi rimarrebbero del tutto estranei quelli del Comparto Regioni ed Enti locali.

In quest'ottica, in attuazione dell'art. 14 comma 1 lett. q) dello Statuto della Regione siciliana, che riserva alla sua legislazione esclusiva la materia concernente lo *"stato giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione"*, l'istituto della R.I.A. regionale sarebbe stato

disciplinato in modo simile, ma del tutto peculiare ed autonomo e senza alcun rinvio alla normativa statale. Ne conseguirebbe l'inapplicabilità in Sicilia della sentenza della Corte costituzionale n. 4/2024, limitata al personale statale.

Per queste ragioni, il Fondo ha concluso per la declaratoria di difetto di giurisdizione della Corte dei conti o per l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, per l'accertamento della prescrizione del diritto o per la reiezione della domanda; col favore delle spese di lite.

L'Assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica - Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del Personale, costituendosi in giudizio, ha proposto le medesime eccezioni e deduzioni ed ha formulato le stesse conclusioni del Fondo Pensioni Sicilia, insistendo per la declaratoria di difetto di giurisdizione della Corte dei conti o per l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, per l'accertamento della prescrizione del diritto o per la reiezione della domanda.

All'udienza di discussione, la difesa dei ricorrenti ha chiesto un rinvio al fine di poter adeguatamente controdedurre, in ordine alle eccezioni sollevate dalle due parti resistenti; in subordine, ha insistito per l'accoglimento della domanda.

I difensori del Fondo e dell'Assessorato si sono opposti al rinvio ed hanno auspicato la reiezione del ricorso.

Chiusa la discussione, la causa è stata decisa con separato dispositivo, ai sensi del comma 1 dell'art. 167 c.g.c.

D I R I T T O

1. In via preliminare, occorre ribadire che, all'udienza di discussione, non vi erano ragioni per accogliere l'istanza di rinvio proposta dalla difesa dei ricorrenti, all'auspicato fine di poter adeguatamente controdedurre alle eccezioni sollevate dalle Amministrazioni resistenti, giacché la costituzione in giudizio è avvenuta nei termini e, pertanto, è rimasto uno *spatium temporis* sufficiente per approntare appropriate difese da far valere nel corso dell'udienza, come in effetti è avvenuto in concreto.

2. Il giudizio ha per oggetto la pretesa dei ricorrenti, quali ex dipendenti della Regione Siciliana in quiescenza, alla riliquidazione del trattamento pensionistico mediante l'inclusione nella base di calcolo delle maggiorazioni relative alla RIA asseritamente dovuta per il 1991 - 1993, sulla scorta della sentenza n. 4/2024 della Corte costituzionale, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 51, comma 3, della legge n. 388/2000.

3. In via pregiudiziale, le Amministrazioni resistenti hanno eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, deducendo che l'istituto della R.I.A costituirebbe una maggiorazione stipendiale, risalente al periodo in cui i ricorrenti si trovavano in servizio, non una componente del trattamento pensionistico, che verrebbe attinto solo di riflesso; pertanto, essi avrebbero dovuto ricorrere contro il diniego dell'adeguamento al giudice del lavoro. In altri termini, la domanda avrebbe ad oggetto questioni attinenti al pregresso rapporto di servizio e non atti concernenti l'*an* e/o il *quantum* del trattamento di quiescenza. L'eccezione è priva di pregio, giacché il *petitum* sostanziale attiene

esclusivamente alla riliquidazione della prestazione pensionistica, senza alcuna conseguenza sul rapporto di lavoro già cessato.

Infatti, com'è noto, costituisce presupposto della giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia pensionistica *“l'assenza di conseguenze della pronunzia invocata su di un rapporto di servizio o di lavoro in corso o sui provvedimenti determinativi del relativo trattamento economico globalmente considerato quando non sul complessivo status attuale e futuro: tale assenza costituendo la condizione per escludere la giurisdizione del giudice del rapporto di lavoro”* (Cass. 24/07/2013, sent. n. 17927; Cass. Sezioni Unite, ord. 14/02/2007, n. 3195; Cass. Sezioni Unite, ord. 19/01/2007, n. 1134; Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 296/2025). E' stato chiarito, altresì, che *“ai fini del riparto di giurisdizione nelle controversie relative alla computabilità dell'indennità di amministrazione nel trattamento pensionistico, occorre distinguere tra domanda proposta nel corso del rapporto di lavoro e diretta all'accertamento della computabilità dell'emolumento nella base contributiva - che attiene agli obblighi, pur con connotazione previdenziale, nascenti dal rapporto d'impiego e alla base di calcolo dei contributi sulla retribuzione che l'Amministrazione è tenuta a versare - e domanda, proposta dal dipendente già in quiescenza, diretta al conteggio di detta indennità nella pensione o nella base pensionistica ai fini della quantificazione del trattamento pensionistico - che attiene al rapporto previdenziale e riguarda l'ammontare della pensione erogata o da erogare - dovendosi ritenere che mentre nel primo caso la controversia è devoluta al giudice del rapporto di lavoro - e, quindi, al giudice amministrativo per le vicende anteriori al 30 giugno 1998 e al giudice ordinario per quelle successive*

- nel secondo caso la domanda appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti” (Cass. civ., SS.UU. 20/05/2010, n. 12337).

Nel caso di specie, la domanda è incentrata unicamente sulla riliquidazione del trattamento pensionistico, senza alcuna conseguenza in ordine al pregresso rapporto di lavoro.

Ne consegue la reiezione dell’eccezione.

4. In via pregiudiziale, le Amministrazioni resistenti hanno eccepito, altresì, l’inammissibilità della domanda ai sensi degli artt. 152 e 153 del c.g..c, sull’assunto che l’atto introduttivo sarebbe di carattere del tutto generico e non esporrebbe, per ciascun singolo e autonomo rapporto di lavoro, i fatti e gli elementi giuridici sui quali si fonda la pretesa alla maggiorazione della R.I.A. Infatti, la valutazione economica andrebbe operata con riferimento allo specifico trattamento stipendiale di ciascun dipendente, per la cui determinazione occorrerebbero elementi e dati di cui il ricorso sarebbe completamente privo.

L’eccezione non è del tutto priva di pregio, anche se, con una certa difficoltà, potrebbe essere possibile ricostruire le diverse posizioni sulla scorta delle diffide in atti (Sez. Giur. Sicilia, sent. n. 314/2025), tenendo conto delle argomentazioni enucleate in merito al titolo legittimante le pretese azionate (Sez. giur. Sicilia, sent. n. 273/2025).

In ogni caso, in virtù del principio della ragione più liquida (Cass. a Sezioni Unite, sent. n. 12002/2014), indubbiamente applicabile anche ai giudizi innanzi alla Corte dei conti (Sez. giur. Sicilia, sent. n. 301/2025), è possibile passare direttamente al merito del giudizio, senza indugiare oltre in ordine alle questioni preliminari e

pregiudiziali.

5. Nel merito, il ricorso è infondato.

La pretesa alla riliquidazione migliorativa poggia sull'asserita spettanza degli incrementi della RIA per il triennio 1991 - 1993, non rivendicati *ex se*, come già chiarito, ma quali presupposti per il ricalcolo della base pensionistica.

Una valutazione sul punto non è però ammissibile, in quanto “è preclusa dalla disciplina transitoria dettata dall'art. 69, comma 7, del D. Lgs. n. 165 del 2001, il quale stabilisce che le controversie relative al periodo anteriore al 1° luglio 1998 restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo qualora non siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000” (Sez. giur. Sicilia, sent. n. 272/2025).

Nel caso di specie, i ricorrenti non hanno mosso alcuna contestazione entro il termine di legge, sicché hanno perso la facoltà “di opporre in questa sede doglianze riguardanti la consistenza degli emolumenti percepiti in epoca anteriore alla data individuata come spartiacque della disciplina intertemporale” (Sez. giur. Sicilia, sent. n. 272/2025; nello stesso senso, *ex plurimis*, Sez. App. Sicilia, sent. n. 133/2014, nonché Sez. giur. Sardegna, sent. n. 106/2025).

Il dato è fondamentale, in quanto, ai sensi dell'art. 43 del DPR n. 1092/73, la base pensionabile dei dipendenti civili è costituita “dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga o retribuzione e dagli assegni o indennità pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti”. Ne deriva che “qualsiasi elemento retributivo, affinché possa transitare nella base pensionabile utile per la liquidazione dell'assegno pensionistico, deve essere

necessariamente e totalmente percepito dal dipendente, ossia deve essere riconosciuto e costituire parte integrante della retribuzione in godimento all'atto del collocamento in quiescenza, anche evidentemente per effetto di un eventuale accertamento giudiziale postumo del relativo diritto", atteso che "in caso contrario verrebbe eluso il canone pregiudiziale ed intangibile del riconoscimento stipendiale quale presupposto inderogabile per il successivo computo pensionistico" (Sez. giur. Sardegna, sent. n. 106/2025). Peraltro, non essendo stata l'azione proposta innanzi al giudice del lavoro e in difetto di qualsivoglia atto interruttivo, i crediti retributivi sarebbero oramai caduti in prescrizione (ibidem, Sez. giur. Sardegna, sent. n. 106/2025).

Il ricorso è infondato, altresì, in quanto la pronuncia della Consulta attiene unicamente ad uno specifico comparto dei dipendenti statali e non è applicabile a quelli regionali, né è possibile "estrapolare dalla decisione (...) un principio erga omnes, invocabile anche da impiegati o meglio ex impiegati) regionali", a fortiori se si tratta di ex dipendenti della Regione siciliana, "in considerazione della specificità della disciplina che li riguarda, scaturita dall'esercizio della potestà esclusiva affidata al legislatore regionale dall'art. 14, comma 1, lettera q) dello Statuto, solo in via tendenziale, attraverso un complesso procedimento non ancora del tutto compiuto, armonizzata a quella statale" (Sez. giur. Sicilia, sent. n. 272/2025).

Infatti, "al fine di valutare l'applicabilità delle suddette disposizioni statali (art. 7, c. 1 DL 384/92 conv. da L. 438/9 interpretato autenticamente dall'art. 51, c. 3 l. 388/00) nell'ordinamento regionale, risulta opportuno ricostruire, per grandi linee, gli eventi che hanno condotto all'attuale sistema della

retribuzione individuale di anzianità. La progressione economica collegata all'anzianità è stata superata nell'ordinamento regionale.

Con l'art. 5 della l.r. 11/88 veniva cristallizzato tale sistema alla data di entrata in vigore della stessa legge, introducendo il nuovo sistema della retribuzione individuale di anzianità e dettando, al 3° comma, disposizioni valevoli per un primo incremento della RIA in assenza di una nuova disciplina in materia entro il 30 giugno 1989, attribuendo per il primo biennio successivo alla data di entrata in vigore della stessa l.r. 11/88 (vale a dire per il biennio 1° luglio 1988 - 1° luglio 1990) il trattamento di anzianità previsto dalla l.r. 41/85 ossia classi ed aumenti periodici. L'art. 5 della l.r. 19/91 ha abolito definitivamente il meccanismo già congelato dall'art. 5 l.r. 11/88, abrogando formalmente, al 5° comma, la lett. a annessa alla tab. O della l.r. 41/85, a decorrere dal 2 luglio 1990. Tale norma costituisce, pertanto (come affermato dalle sezioni riunite del CGA nel parere 689/97 del 19.1.1999) una norma di chiusura la cui ratio è quella di stabilizzare al 1° luglio 1990 gli effetti prodotti in base all'art. 5 l.r. 11/88. Anche lo Stato, con l'art. 47 del DPR 266/87 aveva provveduto ad introdurre l'istituto della retribuzione individuale di anzianità, prevedendo per detta retribuzione un incremento di una somma corrispondente al valore delle classi e degli scatti secondo il sistema previgente, a decorrere dall'1 gennaio 1989. Il termine del 31 dicembre 1990, invocato dai dipendenti regionali per l'applicazione di un ulteriore rateo della RIA, deriva dall'interpretazione autentica effettuata con l'art. 51, c. 3, della l. 23 dicembre 2000 n. 388 che, eliminando i dubbi scaturenti dall'art. 7 c. 1 del decreto legge 384/92 convertito con modificazioni dalla legge 438/92 in ordine al termine per la maturazione del requisito di anzianità (31-12-90 data di efficacia della

precedente contrattazione dettata dal DPR 44/90 ovvero 31-12-92 ex art. 7

DL 384/92 tenuto conto del divieto di automatismi stipendiali stabilito dallo

stesso per l'anno 1993) ha confermato la data del 31 dicembre 1990 già

stabilita dalla previgente disciplina emanata sulla base degli ultimi accordi di

comparto ... E così come non si applicava nella Regione il disposto dell'art. 47

DPR 266/87, avendo la Regione provveduto con propria legge (11/88) a

disciplinare il nuovo sistema della retribuzione individuale di anzianità

fissando i propri termini per l'applicazione transitoria del previgente

meccanismo di classi e scatti, né il DPR 44/90 che disciplinava il triennio

1988/1990, regolato per la Regione dalla l.r. 19/91 e succ. D.P.Reg. 30 gennaio

1993, non può invocarsi il disposto di cui all'art. 51, c. 3 L. 388/00 che, non

apportando alcuna novità in ordine al problema che qui interessa, ribadisce

una situazione già definita in passato in ambito statale e regolata

parallelamente nell'ordinamento regionale. È indubbio il fatto che la volontà

del legislatore regionale, sia stata quella di fissare al 1° luglio 1990

l'attribuibilità degli incrementi legati al sistema previgente degli scatti e delle

classi; ciò è confermato dalla previsione dell'art. 5, 5 c. l.r. 19/91 con il quale,

a decorrere dal 2 luglio 1990 è stata abrogata la lett. a della tab. 0 della l.r.

41/95, con ciò stabilizzando il principio del congelamento delle posizioni già

introdotto dall'art. 5 l.r. 11/88" (Sez. giur. Sicilia, sent. n. 2269/2012).

Quest'orientamento è stato seguito dalla costante giurisprudenza

successiva di questa Sezione (sentt. nn. 3249/2012 e 2858/2013), che ha

negato la natura di riforma economico sociale dell'art. 51, co. 3, legge

n.388/2000 come prospettato da parte ricorrente nell'odierno giudizio

(sent. n. 1771/2013).

Ne consegue, anche sotto questo profilo, la reiezione del ricorso.

Risultano assorbite tutte le altre questioni, eccezioni e argomentazioni proposte dalle parti.

6. Avuto riguardo alla novità della questione, le spese di lite dovranno essere interamente compensate tra le parti, ai sensi del comma 3 dell'art. 31 del c.g.c.

La particolare complessità della controversia giustifica l'indicazione di un termine più lungo per il deposito della motivazione, ai sensi del comma 1 dell'art. 167 c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando in ordine alla controversia proposta da G. R. G. (nella qualità di amministratore di sostegno di D. R. G.), C. A. (sia in proprio che nella qualità di titolare della pensione di reversibilità di T. F. C.), C. V. (nella qualità di erede di T. F. C.), S. G., M. G., D. M., M. A. M., B. A., L. F., T. G., M. G., S. C., S. D. L., S. S. e D. B. N. contro il Fondo Pensioni Sicilia, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro - tempore*, nonché contro l'Assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica - Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del Personale, in persona del Dirigente *pro - tempore*;

RIGETTA

il ricorso.

Compensa interamente le spese di lite fra le parti.

Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio in data 9 ottobre 2025.

IL GIUDICE

Giuseppe di Pietro

(f.to digitalmente)

Depositato in segreteria nei modi di legge

Palermo,30 dicembre 2025

Pubblicata il 30 dicembre 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)